

N. 382.2020 / CIRCOLARE / Prot. 410.2020 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

16 luglio 2020

Alle aziende associate

**CASSE INTEGRAZIONI IN DEROGA PER EMERGENZA COVID 19: ULTERIORI
PRECISAZIONI INPS**

L'Inps ha pubblicato la circolare n. 86 del 15 luglio 2020 emanata d'intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per illustrare e riepilogare, alla luce delle novità introdotte dal DL n. 34/2020 e dal DL n. 52/2020, la disciplina delle Casse Integrazioni in Deroga per emergenza Covid 19.

Le indicazioni contenute nella suddetta circolare non si discostano da quanto era già contenuto nella circolare n. 11 del 1° luglio 2020 del Ministero del Lavoro e di cui avevamo dato conto con nostra circolare n. 364/2020.

Riepilogo della disciplina

Campo di applicazione della CIGD per Emergenza Covid 19

Possono accedervi i lavoratori subordinati dipendenti (già in forza alla data del 25 marzo 2020) di datori di lavoro del settore privato (ad esclusione dei lavoratori a domicilio) per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Assegno Ordinario Fis, Fondi di Solidarietà Bilaterali, Fondi di Solidarietà territoriali delle Province di Trento e Bolzano).

Limiti massimi di durata del trattamento

I datori di lavoro interessati possono richiedere i trattamenti di CIGD Covid, con riferimento a periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020:

- per una durata massima di 9 settimane
- incrementate di ulteriori 5 settimane (nel medesimo arco temporale; condizione necessaria per poter fruire delle restanti 5 settimane è che, per i datori di lavoro richiedenti, sia già stato autorizzato il periodo di nove settimane, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore autorizzato).

I datori di lavoro che abbiano fruito dei predetti trattamenti per l'intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente

concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9+5), è prevista la possibilità di usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Ciò premesso, la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Disposizioni migliorative sono previste per la ex zona rossa della Regione Lombardia e per la ex zone gialle delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, limitatamente ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che, pur non avendo sede legale o unità produttive in quelle Regioni, hanno comunque in forza lavoratori residenti o domiciliati in quelle Regioni. Tali Regioni hanno la facoltà di riconoscere ulteriori 4 settimane di CID-Covid.

Novità contenute nella circolare n. 86/2020

Le aziende, per poter accedere alle ulteriori settimane di CIGD Covid (dopo le prime 9) devono prima farsi autorizzare dalle Regioni tutti i periodi di loro competenza. Se quindi fin'ora dovessero essere stati autorizzati periodi parziali, occorrerà presentare una nuova domanda.

I datori di lavoro quindi che, con riferimento alle sospensioni/riduzioni collocate all'interno del periodo 23 febbraio-31 agosto 2020, hanno ottenuto dalle Regioni l'autorizzazione alle prime 9 settimane di CIGD Covid, possono chiedere all'Inps l'accesso all'ulteriore periodo di 5 settimane e, una volta interamente fruite queste ultime, richiedere all'Istituto di Previdenza le ulteriori 4 settimane previste dal DL n. 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Le Regioni restano quindi competenti per il completamento dell'intero primo periodo autorizzabile.

Allegato: circolare Inps n. 86/2020

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 3358037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

